

Ministero della Giustizia  
Tribunale di CALTAGIRONE  
USCITA - 10/04/2020 15:33:27 - 0000966



**TRIBUNALE DI CALTAGIRONE**  
**PRESIDENZA**

Il Presidente del Tribunale,

Visto l'art 83 del D.L. n 18 del 17 marzo 2020 che detta misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Visto l'art 36 del D.L. 8 aprile 2020 n 23 che proroga all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,

ritenuto che in relazione all'attività giudiziaria non sospesa le misure adottate con decreto n 15/20 del 19 marzo 2020 vanno prorogate all'11 maggio 2020 con le precisazioni ed integrazioni che seguono:

DISPONE

SETTORE CIVILE

***Contenzioso civile-Famiglia.Lavoro Volontaria giurisdizione***

Tutte le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari del circondario e fissate dal 16 aprile all'11 maggio 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 con le eccezioni indicate all'art.83, comma 3, lettera a) del D.L. 18.3.2020 n.18.

Segnatamente, non saranno oggetto di rinvio i seguenti procedimenti:

1)procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona. Detti procedimenti saranno individuati da ciascun magistrato; la cancelleria darà comunicazione alle parti della trattazione dei procedimenti. E' facoltà dei difensori richiedere congiuntamente il rinvio anche di detti procedimenti.

2) procedimenti in materia di alimenti e obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

3)procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata

situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di salute.

4) TSO ;

5) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari ;

6) procedimenti di cui agli artt 283, 351 e 373 cpc e i procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso, a seguito di istanza di trattazione depositata almeno due giorni prima dell'udienza con indicazione dei motivi d'urgenza, la dichiarazione di urgenza è fatta, per le cause di nuova iscrizione, dal Presidente del Tribunale o dal Presidente di sezione con provvedimento in calce alla citazione o al ricorso e ,per le cause già iniziate dal giudice istruttore.

Saranno altresì rinviati tutti i procedimenti, esclusi quelli da ritenersi urgenti potendo la ritardata trattazione produrre grave pregiudizio alle parti,

1)camerali monocratici e collegiali ex art. 737 cpc;

2)contenzioso famiglia, stato, persone e altro;

3) separazione e divorzi in fase presidenziale;

4)procedimenti cautelari e sommari non aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona (es. convalide di sfratto, proc. ex art. 700 c.p.c., sequestri, possessori);

5)le convocazioni del giudice tutelare (es.: nomina , sostituzione tutore, rendiconto) fissate fino all'11 maggio 2020 sono rinviate d'ufficio con comunicazione pec a cura della cancelleria a date che saranno indicate dal titolare del ruolo contemperando la esigenza e la urgenza di trattazione di ciascuna procedura.

Anche i giudici del lavoro provvederanno al rinvio d'ufficio delle udienze fissate fino all'11 maggio 2020, con esclusione dei procedimenti di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) del decreto legge n. 18 del 18.3.2020 ed in particolare, con riferimento al settore lavoro e previdenza *“i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona... ed in genere tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione d'urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e per le cause già iniziate con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio egualmente non impugnabile”*.

Si ritiene ulteriormente necessario rinviare le operazioni peritali nel caso di consulenze medico legali ove esse non si siano già svolte in precedenza :tanto a tutela dei periziandi che

dovrebbero recarsi negli studi medici dei ctu e talora in ambulatori ospedalieri ove i periti operino intra moenia.

Ciascun magistrato comunicherà tempestivamente e telematicamente i rinvii delle udienze, alle rispettive cancellerie le quali cureranno telematicamente le comunicazioni alle parti costituite e ai CTU nominati.

In sede di rinvio dei procedimenti non esclusi dall'art. 2 comma 3 lettera a) del decreto legge n. 18 del 18.3.2020 così come prima individuati deve assicurarsi il rinvio al più presto, e possibilmente entro i mesi di giugno-luglio ai procedimenti possessori ,cautelari, azioni di nunciazione, camerali monocratici e collegiali ex art. 737 cpc più urgenti, privilegiando quelli documentali o con istruzione già completata, e il rinvio quanto più contenuto possibile ai procedimenti di più antica iscrizione fissati per la discussione.

Tutte le altre cause saranno rinviate in considerazione del carico del ruolo e dell'anzianità di iscrizione a ruolo a udienza comunque successiva al 30 giugno 2020.

I giudici del lavoro daranno priorità alla trattazione dei giudizi di lavoro in materia di licenziamento, alle cause trattate con il rito Fornero, ai giudizi di opposizione ex rito Fornero, procedimenti ex art. 28 statuto lavoratori, ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ove vi sia richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, alle cause di più antica iscrizione a ruolo, curando che il rinvio di tali giudizi avvenga a breve e comunque entro il termine di 3/4 mesi. Il rinvio sarà quanto più contenuto possibile per i procedimenti di più antica iscrizione fissati per la discussione. Tutte le altre cause saranno rinviate in considerazione del carico del ruolo e dell'anzianità di iscrizione a ruolo.

#### ***modalità di tenuta delle udienze***

Le udienze civili relative ai processi civili non sospesi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti saranno tenute, ove possibile, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia ,secondo le modalità previste nell'art 83 , comma 7, lett f) del decreto legge 17 marzo n 18.

Le udienze civili relative ai processi civili non sospesi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti saranno tenute, ove possibile, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste nell'art 83 , comma 7, lett h) del decreto legge 17 marzo n 18.

E' stata già redatta dal Magrif settore civile, in collaborazione con i giudice del settore civile, la bozza di protocollo che sarà sottoposto al Procuratore della Repubblica e al Consiglio dell'Ordine degli avvocati.



Le udienze che non potranno svolgersi in modalità telematica saranno rigorosamente tenute nelle aule di udienza indicate nel prospetto già predisposto, osservando tutte le misure di sicurezza adottate per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica.

I procedimenti saranno trattati uno per volta, con la presenza dei soli difensori e delle parti del processo (solo ove la presenza di quest'ultime sia necessaria o richiesta dal giudice) e nel rigoroso rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute (tra cui il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'uso della mascherina).

Il Giudice nell'ambito dei poteri di direzione di udienza è facultato ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo e del personale amministrativo sia nelle aule di udienza che negli spazi ad essa adiacenti.

#### ***ruoli di esecuzioni immobiliari e mobiliari***

Con riferimento ai ruoli di esecuzione immobiliare e mobiliare i GOP titolari comunicheranno alla cancelleria, almeno prima 24 ore prima della data di udienza, il rinvio di tutti i procedimenti fissati fino all'11 maggio 2020 secondo il calendario che avranno cura di predisporre.

Sono sospesi e fino alla nuova disposizione con cui si regolerà il successivo periodo dal 11 maggio 2020 al 30.06.2020.

- gli accessi degli ausiliari agli immobili pignorati per qualunque ragione siano stati fissati;
- le visite dei custodi agli immobili pignorati; l'attuazione degli ordini di liberazione;

Le vendite originariamente fissate (analogiche o telematiche) tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020 sono da considerarsi differite .

va predisposto un nuovo avviso di vendita ed espletata la pubblicità nei medesimi termini di cui alla vendita differita;

- I gestori incaricati delle vendite sono autorizzati ad indicare sul PVP con riferimento alle vendite già fissate nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 il seguente evento:

**“Eliminazione inserzione”** (con annotazione della relativa motivazione), che comporta l'eliminazione immediata dell'inserzione, inibendo in caso di vendita in modalità telematica la possibilità per l'offerente di compilare un'offerta telematica;

I professionisti delegati devono informare gli offerenti che non intendono richiedere la restituzione della cauzione che dovranno comunque procedere a compilare una nuova offerta secondo il modello ministeriale nel rispetto dei termini fissati dal nuovo avviso di vendita, potendo essere considerata valida unicamente la cauzione già corrisposta.

### ***ruolo fallimenti***

Saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 le udienze fissate fino all'11 maggio 2020 relative a:

1) concordati e accordi e procedure di sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 e succ. mod., udienze di verifica dello stato passivo, conti di gestione, comparizioni ex artt. 599 e 600 c.p.c., udienza di revoca dei curatori;

2) prefallimentari non urgenti (con esclusione udienze in prossimità della scadenza dell'anno dalla cancellazione della società, ipoteche che stanno per consolidarsi, istanze di adozione di misure cautelari urgenti). L'urgenza andrà dichiarata con decreto del G.D. o, in fase di designazione, dal Presidente;

3) reclami avverso provvedimenti del G.D. e sequestri non aventi carattere d'urgenza..

Sono sospesi fino al 30 giugno 2020 gli accessi degli stimatori presso i Pubblici Uffici e presso il cespite acquisito alla massa fallimentare, salvo casi di urgenza, da valutare rigorosamente dal giudice su specifica istanza del curatore;

E'altresì sospeso qualsiasi accesso agli immobili del fallimento, fatte salve le ipotesi di urgenza (es. inventario non procrastinabile, esigenze di controllo dello stato dell'immobile), da valutarsi in ogni caso previa interlocuzione con il Giudice delegato;

Le vendite fallimentari fissate **fra il 15 aprile ed il 30 giugno 2020** saranno rinviate ad altra data previa istanza del curatore, salve le vendite dichiarate urgenti con decreto del g.d, le quali si svolgeranno in modalità integralmente telematica e senza alcun accesso ai beni , che saranno visionati unicamente sui siti di pubblicità.

Si conferma altresì che .

a) con riferimento alle vendite ordinate ma non ancora celebrate, il curatore darà avviso della predetta sospensione sia agli eventuali offerenti che pubblicamente sul sito del gestore, sul PVP e sugli altri siti indicati nell'ordinanza di vendita, indicando come evento "*vendita differita dal GD*".

Le eventuali cauzioni già depositate saranno restituite agli offerenti.

La cancelleria non accetterà più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite sospese.

I Curatori comunicheranno ai gestori incaricati delle vendite stesse di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

b) con riferimento alle vendite celebrate con aggiudicazione e conseguente decorso del termine per il pagamento del saldo prezzo, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno deve considerarsi sospeso il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, che tuttavia potrà, con tutta evidenza, pagare quanto dovuto. Il termine riprenderà a decorrere, per la residua parte, a far data dal 1 luglio 2020

c) nel giorno fissato per gli esperimenti come sopra sospesi, solo ove siano pervenute offerte cartacee o telematiche, il Curatore e il Giudice apriranno le buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al provvedimento di differimento dell'udienza, con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica;

d) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

e) l'attuazione degli ordini di liberazione e il rilascio degli immobili è sospeso fino all'11 maggio 2020 (incluso);

Sono sospesi sino al 30 giugno i termini per il deposito dei piani di concordato ex art. 161 comma VI l. fall. - salva l'ipotesi di pendenza di procedure prefallimentari- nonché per il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Si confermano le disposizioni contenute nel decreto 15/20 in ordine ai colloqui con professionisti e ausiliari e ai mandati di pagamento.

Per i mandati di pagamento si precisa che il curatore, una volta ottenuta l'autorizzazione dal Gd in via telematica, può concordare con l'istituto di credito le modalità di effettuazione del pagamento (potendo lo stesso anche essere effettuato dalla banca dietro invio del mandato completo di visto autorizzativo) fermo l'onere del curatore di depositare nel fascicolo telematico documentazione attestante l'avvenuto pagamento.



## SETTORE PENALE

### ***Dibattimento-Ufficio GIP-GUP***

Tutte le tutte le misure adottate con decreto n 15 /2020 sono prorogate all'11 maggio ( compreso).

Pertanto, in attuazione dell'art. 36 D.L 8 aprile 2020 n 23 tutte le udienze fissate fino al 11 maggio 2020 (compreso) sono rinviate d'ufficio.

Sono escluse dal rinvio le udienze indicate all'art 83 comma 3 lett.b) D.L. 17.03.2020 n.18, in particolare :

- 1) le udienze di convalida di arresto in flagranza e fermo di indiziato di reato;
- 2) i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p;
- 3) ex art 36 D.L. 8 aprile 2020 anche i procedimenti **nei quali i termini di cui all'art 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020;**
- 4) procedimenti a carico di detenuti o sottoposti a misure cautelari o di sicurezza e i procedimenti in cui sono richieste o applicate misure di sicurezza detentive quando i detenuti, gli imputati, i proposti o il loro difensori espressamente richiedono che si proceda.
- 5) i procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal Presidente del collegio su richiesta di parte con provvedimento motivato e non impugnabile.

Ciascun giudice monocratico togato o GOP, con riferimento al proprio ruolo, predisporrà i decreti di rifissazione dell'udienza disponendo le notifiche a P.M. , difensore dell'imputato e delle pp.cc..

Così come prescritto dall'art 83, comma 13, del D.L 18/2020 citato *"le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio"*(ad esempio processi non di prima udienza , con imputati già dichiarati assenti o contumaci, per i quali secondo il costante orientamento della S.C -. vedi da ultimo, Cass.sez 2° 4 marzo del 2020 n.8729- , il rinvio fuori udienza può essere notificato oltre che al difensore di fiducia anche al difensore d'ufficio dell'assente o del contumace ).Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori( art 154c.p.p.).I Presidenti dei Collegi e ciascun giudice togato del settore monocratico dovrà verificare per



ogni udienza la mancanza per i procedimenti con detenuti di una espressa richiesta di procedere e in tal caso sospendere i termini fino alla nuova data di udienza e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020. Si dovrà provvedere tempestivamente alla revoca delle traduzioni relative ai soggetti detenuti per altra causa.

I Presidenti dei Collegi e ciascun giudice togato del settore monocratico dovrà verificare per ogni udienza la mancanza per i procedimenti con detenuti di una espressa richiesta di procedere e in tal caso sospendere i termini fino alla nuova data di udienza e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020.

Si dovrà provvedere tempestivamente alla revoca delle traduzioni relative ai soggetti detenuti per altra causa. Le date di rinvio per i procedimenti saranno indicate in data successiva al 30 giugno 2020.

I procedimenti con detenuti o con misure anche coercitive o i procedimenti nei quali sussistano ragioni d'urgenza potranno essere fissate dopo l'11 maggio 2020.

Anche nell'ufficio GIP/GUP in attuazione dell'art. 83,1 comma 1 D.L. citato, tutte le udienze del periodo 16 aprile- 11 maggio 2020 sono rinviate d'ufficio fatta eccezione per le udienze indicate all'art 83 comma 3) lett.b) e c) .

### ***modalità di tenuta delle udienze dei processi penali***

In attuazione dell'art 83 comma 12 D.L. 17 marzo 2020 n 18 e del provvedimento del 10 marzo 2020, reiterato il 20 marzo 2020, del Direttore Generale SIA e come raccomandato dal CSM con delibera 186/VV/2020- contenente "Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte", e' stato stipulato un protocollo con la Procura della Repubblica di Caltagirone ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone in data 31 marzo 2020 nel quale sono state fissate le seguenti linee guida in ordine allo svolgimento delle udienze penali con imputati detenuti mediante collegamenti da remoto, valide esclusivamente in questa fase emergenziale

Si è convenuto quanto segue:.

1) Le udienze dibattimentali indifferibili relative a soggetti detenuti, le udienze preliminari e le udienze GUP indifferibili relative a soggetti detenuti saranno celebrate presso questo Ufficio mediante videoconferenza a porte chiuse.



Qualora ciò non sia possibile i collegamenti tra l'aula di udienza e l'istituto o gli istituti penitenziari saranno effettuati utilizzando i programmi *attualmente a disposizione dell'Amministrazione.*”e cioè le piattaforme Microsoft Teams, fornita dal Ministero della Giustizia gli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'amministrazione della giustizia, comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura,ovvero ovvero Skype for Business.

Con le stesse modalità si svolgeranno gli interrogatori di garanzia( art 294 c.p.p.)

Il Giudice che procede (art. 146 bis comma 2) dovrà dare comunicazione alle parti e ai difensori della partecipazione a distanza, sia pure nella forma specifica del programma utilizzato.

Nel luogo in cui si trova il detenuto sarà presente, anche per l'esame dell'imputato, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti da lui riferiti - al fine di attestare l'identità dell'imputato e di dare atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti o delle facoltà a lui spettanti, nonché dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 art. 146 bis.

Qualora vi siano più soggetti detenuti, dovranno essere attivati, utilizzando i programmi sopra indicati, più collegamenti in remoto, al fine di garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità tra l'aula di udienza e la pluralità di detenuti interessati al processo.

Qualora sorga l'esigenza di conversazioni riservate tra imputato e difensore, l'udienza dovrà essere sospesa al fine di consentire tali comunicazioni, che saranno effettuate o attraverso le linee telefoniche dell'Ufficio e dell'Istituto penitenziario o, in caso di impossibilità o di grave difficoltà di tale collegamento, consentendo alla difesa l'utilizzo dello stesso collegamento da remoto posto a disposizione del giudice: in tal caso, parimenti dovrà essere sospesa l'udienza per il tempo necessario alla consultazione riservata (con uscita dall'aula dei soggetti presenti, onde garantire la riservatezza della conversazione).

Delle modalità di tenuta dell'udienza, delle ragioni di urgenza e della garanzia dei diritti difensivi dovrà essere dato atto, specificamente, a verbale.

#### Arrestato o fermato detenuto in carcere

Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo ex artt 390 e 391 cpp ) relative alle persone **detenute in carcere** saranno effettuate mediante videoconferenza (se possibile) o



collegamenti tra l'aula di udienza e l'istituto penitenziario ove trovasi l'arrestato o il fermato utilizzando i programmi *attualmente a disposizione dell'Amministrazione....*” ovvero Skype for Business e Teams.

a) Nel luogo in cui si trova il detenuto sarà presente un ufficiale di polizia giudiziaria - scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti da lui riferiti - al fine di attestare l'identità dell'imputato e di dare atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti o delle facoltà a lui spettanti, nonché dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 art. 146 bis cpp. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto, al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato.

b) Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il tribunale ovvero presso la Casa Circondariale usufruendo del collegamento telematico previsto per la partecipazione a distanza del proprio assistito. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

c) Nel caso in cui il difensore opti per essere presente presso l'aula della camera di consiglio, sarà garantita la possibilità di colloqui difensivi riservati con il proprio assistito mediante comunicazione telefonica. A tal fine il consiglio dell'Ordine metterà a disposizione della Casa circondariale di Caltagirone due apparecchi cellulari mobili che serviranno esclusivamente a garantire il contatto telefonico tra l'arrestato ed il proprio difensore. Detti apparecchi saranno custoditi dal personale della Casa Circondariale che verificherà il loro utilizzo per le finalità sopra indicate. In caso di difficoltà nelle comunicazioni sarà consentito alla difesa l'utilizzo dello stesso collegamento da remoto posto a disposizione del giudice. In questo caso dovrà essere sospesa l'udienza per il tempo necessario alla consultazione riservata (con uscita dall'aula dei soggetti presenti, onde garantire la riservatezza della conversazione).

d) La presenza di un interprete, ove necessario, verrà assicurata preferibilmente attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato.

e) La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'ufficio del pubblico ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il difensore nominato, il suo recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica da questi comunicato.

f)La segreteria del pubblico ministero, verificata la completezza degli atti, provvederà ad inviarli all'indirizzo PEC del difensore attraverso gli applicativi SNT o TIAP Posta. Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore.

Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento del collegamento telematico.

g)Il giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.

h) Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pubblico ministero, indagato e difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza per ragioni di sicurezza da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19.

i)Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del giudice e di tutte le parti processuali.

l)Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze anche attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

### **Arrestato custodito presso uno dei luoghi di cui all'art 284, comma c.p.p**

L'udienza sarà svolta in Tribunale con le modalità ordinarie e non da remoto.

Tanto perché nella maggior parte dei casi l'indagato viene autorizzato dal giudice che procede a recarsi senza l'ausilio della scorta presso il Tribunale per partecipare all'udienza di convalida. Non è poi ragionevole prevedere che il collegamento dell'arrestato ristretto nel proprio domicilio avvenga da tutti gli uffici della P.G. ove è stato eseguito l'arresto e assicurare, oltre alla presenza di un ufficiale di P.G., anche un efficiente collegamento e l'esistenza di un canale di comunicazione riservato tra difensore ed arrestato, di talché dovrebbero individuarsi uno o più uffici di PG da cui effettuare il collegamento e ove l'arrestato, se non autorizzato a muoversi senza l'ausilio della scorta ,dovrebbe comunque essere tradotto.

### **3)udienze di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo**

Si procederà mediante videoconferenza (se possibile) o collegamenti tra l'aula di udienza e l'istituto penitenziario ove trovasi l'arrestato o il fermato, utilizzando i programmi

*attualmente a disposizione dell'Amministrazione...."* ovvero Skype for Business e Teams e secondo le modalità sopra descritte, per le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con rito alternativo ( patteggiamento e abbreviato semplice ) relativamente alle persone detenute in carcere dinnanzi al giudice del dibattimento.

I giudizi che proseguono con rito ordinario a seguito della concessione del termine a difesa seguiranno le stesse modalità telematiche solo se venga applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

Negli altri casi, anche nel caso di imputati sottoposti agli arresti domiciliari, si procederà seguendo le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

Le udienze che non potranno svolgersi in modalità telematica saranno tenute ,a porte chiuse, ai sensi dell'art 472,comma 3 c.p.p, nelle aule di udienza indicate nel prospetto già predisposto, osservando tutte le misure di sicurezza adottate per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica.

I procedimenti saranno trattati uno per volta e nel rigoroso rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute (tra cui il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'uso della mascherina).

Il Giudice nell'ambito dei poteri di direzione di udienza è facultato ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo e del personale amministrativo sia nelle aule di udienza che negli spazi ad essa adiacenti.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Catania, a tutti i magistrati togati e onorari del Tribunale, al personale amministrativo, alla Procura della Repubblica di Caltagirone, agli uffici del Giudice di pace del circondario e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone. Si pubblichi nel sito *internet* del Tribunale.

Caltagirone, 10 aprile 2020



IL PRESIDENTE

(Giovanna Scibilia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanna Scibilia", is written over the printed name.